



COMMISSIONE EUROPEA
 DIREZIONE GENERALE
 FISCALITA' E UNIONE DOGANALE
 Sicurezza, facilitazioni doganali & co-ordinamento internazionale
 Norme di origine

Bruxelles, 15 Marzo 2013
 TAXUD B3/JV

TAXUD/408940/13 – EN
[sostituisce TAXUD/1069/04 – EN
– nonché le Appendici 1 e 2]

Documento di lavoro

COMITATO CODICE DOGANALE
SEZIONE SULL'ORIGINE

Oggetto: Accordo di associazione UE/Israele – Importazioni dagli insediamenti israeliani

Nell'**Allegato 1**, le delegazioni troveranno il testo dell'Accordo Tecnico di attuazione del Protocollo sulle regole di origine dell'Accordo di Associazione UE-Israele (d'ora in avanti: Accordo), adottato come misura, seguendo la procedura scritta, dal Comitato di co-operazione doganale UE/Israele il 12 Dicembre 2004.

Questo Accordo prevede che il nome ed il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione ha avuto luogo, siano indicati in tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'UE. Se il luogo indicato si trova oltre i confini del 1967, queste informazioni devono essere utilizzate dai servizi doganali degli stati membri dell'UE per rifiutare immediatamente il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti in questione, senza avviare la procedura di controllo a posteriori e di riscossione dei dazi doganali.

L'accordo è entrato in vigore dal 1 febbraio 2005. Nell'**allegato 2**, le delegazioni troveranno in proposito le informazioni aggiornate, a seguito della pubblicazione dell'avviso agli importatori datato 3 Agosto 2012¹. In esso, gli importatori vengono informati che un elenco aggiornato delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è ora consultabile sul sito tematico della Commissione. Il sito informa altresì che in Israele il sistema dei codici postali è passato da 5 a 7 cifre a partire dal 1 febbraio 2013. Nella casella a pagina 6 è indicata nel **dettaglio la procedura che gli importatori e gli SM devono seguire nel caso in cui un codice postale presente nella seconda parte dell'elenco sia indicato su un certificato di origine.**

L'**Allegato 3** contiene il testo delle linee guida interne pubblicato il 10 gennaio 2005 dalle Autorità doganali israeliane in conformità con il §3 dell'accordo e sottoposto alla Commissione.

¹ GU C 232 del 3.8.2012

L'**Allegato 4** contiene una *traduzione ufficiosa* dall'Ebreo, fornita dalla Delegazione UE a Tel Aviv, delle istruzioni aggiuntive inviate il 7 Marzo 2013 dall'Autorità Fiscale israeliana agli uffici doganali, agli spedizionieri, alla Federazione delle Camere di commercio, all'associazione dei produttori e all'Istituto di esportazione. Questi allegati dovrebbero essere pubblicati sul sito web dell'Autorità Fiscale.

Il presente documento di lavoro sostituisce il documento di lavoro TAXUD/1069/04 – EN – come anche le Appendici 1 e 2.

ALLEGATO 1

**L'ACCORDO TRA L'UE E ISRAELE CON RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
4 DELL'ACCORDO EURO-MEDITERRANEO UE-ISRAELE CHE STABILISCE
UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO SM DA UNA PARTE E ISRAELE
DALL'ALTRA**

- (1) La Commissione europea ed il Governo di Israele, con il presente Accordo, propongono di discutere sugli aspetti tecnici concernenti l'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione. Le Parti faranno dichiarazioni pubbliche in proposito.
- (2) Questo Accordo non pregiudica le posizioni delle Parti nell'Accordo di Associazione relativamente all'applicazione di detto Accordo.
- (3) Il nome della città, villaggio o zona industriale in cui ha luogo la produzione che conferisce lo stato originario¹, verrà indicato su tutti i certificati di circolazione delle merci (incluse la dichiarazione su fattura degli esportatori autorizzati e le fatture) per le quali, al momento dell'importazione nell'UE, si vuole ottenere un trattamento preferenziale conferito dall'Accordo di Associazione. Concluso il presente Accordo le dogane israeliane pubblicheranno le linee guida attuative dello stesso. Le linee guida e successive modifiche, prima di essere pubblicate saranno sottoposte al vaglio della Commissione Europea, in conformità con le disposizioni del punto 8 paragrafi (a) e (b).
- (4) Tutte le richieste di controllo pendenti, ricevute dalle Autorità doganali israeliane saranno evase conformemente a quanto stabilito nell'Accordo.
- (5) Tutte le richieste di controllo evase dalle Autorità doganali israeliane prima della conclusione dell'accordo saranno riesaminate sulla base del presente Accordo. A seguito di nuove informazioni ricevute da Israele in forza del presente Accordo, la procedura di rimborso dei dazi doganali e/o dei depositi versati o la comunicazione del debito doganale al debitore saranno effettuate ai sensi delle disposizioni del Codice Doganale Comunitario.
- (6) A conclusione dell'Accordo la Commissione annullerà l'avviso agli importatori (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 Novembre 2001) e pubblicherà una modifica dell'avviso che tenga conto delle nuove disposizioni.
- (7) A conclusione del presente Accordo la Commissione Europea raccomanderà al Consiglio di modificare il Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione allo scopo di estendere ad Israele il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine, conformemente alla Risoluzione della conferenza Ministeriale sul Commercio tenutasi a Palermo a Luglio 2003.
- (8) (a) Le parti si consulteranno, previa reciproca richiesta, sulle questioni tecniche derivanti dall'applicazione del presente Accordo. (b) Queste consultazioni avverranno tra i membri della Missione dello Stato di Israele presso la Comunità Europea a Bruxelles (rappresentanti del Ministero dell'Industria, del Commercio e

¹ Come stipulato negli articoli 4 & 5 del Protocollo 4 dell'Accordo di associazione

del Lavoro e delle Autorità Doganali) ed i rappresentanti della Commissione Europea. (c) Nel corso delle discussioni i Servizi Doganali dell'UE svincoleranno le merci agli importatori senza ritardi.

INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**Linee guida israeliane**

Conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 3 dell'Accordo, il 10 gennaio 2005 le Autorità Doganali israeliane hanno pubblicato delle linee guida interne e le hanno sottoposte al vaglio della Commissione.

Il testo delle linee guida è incluso nell'Allegato 3 del presente documento di lavoro.

Le linee guida sono di ausilio agli operatori economici e agli uffici doganali israeliani nel determinare il luogo di produzione (cfr. punti 5 e 6 delle linee guida) e sulle modalità di indicazione del nome e del codice postale della località sulle prove documentali di origine (cfr. punto 7 delle linee guida).

Le linee guida garantiscono che gli esportatori/produttori, operanti nell'ambito della linea verde considerino i materiali provenienti dagli insediamenti israeliani come materiali originari di paesi terzi indicando di conseguenza il relativo luogo di produzione.

Come richiesto dagli Stati Membri nel Consiglio, queste linee guida stabiliscono che, nelle prove documentali di origine oltre ad essere indicato il luogo di produzione di un determinato prodotto, deve essere riportato anche il codice postale della località di produzione.

Il nome della località ed il relativo codice postale devono essere indicati nella casella 7 o 8 del certificato di circolazione EUR.1, conformemente alle istruzioni fornite al punto 7.1 e tra parentesi vicino alla parola "Israele" nelle dichiarazioni in fattura, secondo le istruzioni fornite al punto 7.2 delle linee guida.

Supponendo che i manufatti esportati siano stati prodotti a Tel Aviv, Haifa (entrambe situate entro i confini del 1967), Ar'iel o Carmel (entrambe situate oltre i confini del 1967), gli esempi che seguono illustrano come queste informazioni devono essere riportate sulle prove di origine.

Esempio 1: Tutte le merci esportate sono state prodotte a Tel Aviv. Il nome ed il codice postale di Tel Aviv devono essere riportati nella casella 7 dell'EUR.1 (vedere punto 7.1.A delle linee guida) o tra parentesi vicino alla parola "Israele" sulla dichiarazione in fattura (vedere punto 7.2.A delle linee guida).

Esempio 2: Tutte le merci esportate sono state prodotte a Tel Aviv e Haifa. I nomi ed i codici postali di Tel Aviv e Haifa devono essere riportati nella casella 7 del EUR.1 (vedere punto 7.1.B delle linee guida) o tra parentesi vicino alla parola "Israele" sulla dichiarazione in fattura (vedere punto 7.2.B delle linee guida). Sulla prova documentale di origine non deve essere indicato quali merci della partita sono state prodotte a Tel Aviv e quali ad Haifa, in quanto in entrambi i casi viene concesso il trattamento preferenziale.

Esempio 3: Tutte le merci esportate sono state prodotte a Ar'iel e Carmel. Il nome e i codici postali di Ar'iel e Carmel devono essere riportati nella casella 7 del EUR.1 (vedere punto 7.1.B delle linee guida) o tra parentesi vicino alla parola "Israele" sulla dichiarazione in fattura (vedere punto 7.2.B delle linee guida). Sulla prova documentale

di origine non deve essere indicato quali merci della partita sono state prodotte ad Ar'iel e quali a Carmel, in quanto in entrambi i casi il trattamento preferenziale non deve essere concesso.

Esempio 4: *Diversi tipi* di merce esportata sono stati prodotti a Tel Aviv e Carmel. La dicitura "luogo di origine come di seguito indicato" verrà riportata nella casella 7 dell'EUR.1 o tra parentesi vicino alla parola Israele sulla dichiarazione in fattura. I nomi ed i codici postali di Tel Aviv e Carmel devono essere indicati nella casella 8 dell'EUR.1 o nella dichiarazione in fattura vicino al prodotto interessato (vedere punto 7.1.C o 7.2.C delle linee guida). Questa informazione dovrebbe consentire di determinare per quali merci della partita può essere concesso il trattamento preferenziale e per quali deve essere negato.

Esempio 5: *Lo stesso tipo* di merce esportata prodotta a Tel Aviv e Carmel (i.e. partita di datteri coltivati in diversi luoghi entro e oltre i confini del 1967). La dicitura 'luogo di origine come di seguito indicato' deve essere riportata nella casella 7 dell'EUR.1 o tra parentesi vicino alla parola Israele sulla dichiarazione in fattura. La ripartizione in base a ciascuna località, utilizzando l'appropriata unità di misura, deve essere riportata nella casella 8 dell'EUR.1 o nella dichiarazione in fattura vicino al prodotto interessato (vedere punto 7.1.D o 7.2.D delle linee guida). Questa informazione dovrebbe consentire di determinare per quale quantità di prodotto viene concesso il trattamento preferenziale e per quale quantità esso viene negato.

Esempio 6: Materiali originari di Carmel trasformati a Tel Aviv, senza essere sottoposti a sufficiente trasformazione. In questo caso nella casella 7 o 8 dell'EUR.1 o nella dichiarazione in fattura deve essere riportata la seguente dicitura "Materiali originari di Carmel trasformati a Tel Aviv" (vedere punto 7.1.E o 7.2.E delle linee guida). Questa informazione dovrebbe consentire di non concedere il trattamento preferenziale ai prodotti interessati.

Le Autorità doganali degli SM sono tenute a verificare che l'indicazione del luogo di produzione ed i codici postali siano riportati nelle prove documentali di origine conformemente a quanto stabilito dalle linee guida.

Elenco insediamenti

Allo scopo di consentire alle Autorità Doganali dell'UE di attuare correttamente l'accordo, nella fattispecie di verificare che la città, villaggio o zona industriale, indicato nelle prove documentali di origine si trovi effettivamente oltre i confini del 1967, la Delegazione della Commissione a Tel Aviv in co-operazione con le Ambasciate UE, ha redatto un elenco degli insediamenti che viene regolarmente aggiornato. Nel suddetto elenco non sono stati indicati soltanto i nomi dei luoghi, ma anche i codici postali corrispondenti per superare le difficoltà causate dalla translitterazione dall'alfabeto ebraico a quello latino. L'introduzione del codice postale consente anche di risolvere la questione del Comune di Gerusalemme. Sono stati identificati codici postali per quasi tutti gli insediamenti dei territori occupati con due eccezioni: Ma'Ale Adummin e Gerusalemme Est per le quali i codici postali sono stati determinati in base alle vie.

L'elenco degli insediamenti è disponibile sul [sito TAXUD](#) da agosto 2012, ciò consente agli importatori dell'UE di valutare autonomamente la possibilità o meno di richiedere un trattamento daziario preferenziale.

L'elenco è stato aggiornato a febbraio 2013, a seguito della modifica in Israele del sistema dei codici postali che, dal 1 February 2013, è passato da 5 a 7 cifre.

L'elenco consta di due parti:

- **Parte I** riporta i codici postali delle **località situate oltre i confini del 1967**. In presenza di questi codici, gli importatori non hanno diritto ad un trattamento daziario preferenziale.
- **Parte II** riporta i codici postali delle **località situate sui confini**, riferendosi con tale espressione a quelle località che si trovano in parte di fronte ai confini del 1967 ed in parte oltre gli stessi. Si tratta di zone residenziali, dove la produzione di merci è improbabile, ciò nonostante tali luoghi sono inclusi nell'elenco perché questo possa dirsi esaustivo. Per queste località, il codice postale in se stesso non è determinante perché l'importatore faccia richiesta di un trattamento preferenziale.

La procedura che gli importatori e gli SM devono seguire nel caso in cui sia riportato in un certificato di origine un codice postale rientrante nella Parte II dell'elenco

1. L'importatore è tenuto a contattare l'ufficio doganale periferico dove intende presentare la dichiarazione d'importazione per verificare se il luogo di produzione sia o meno tra quelli ammissibili per il trattamento preferenziale. L'importatore dovrà fornire all'ufficio periferico il codice postale e l'indirizzo preciso (Via e Numero civico) del luogo riportato sulla prova documentale di origine.
2. L'amministrazione centrale dello SM interessato inoltra questa informazione alla Commissione (TAXUD-UNIT-B3@ec.europa.eu).
3. La Commissione inoltra l'informazione alla delegazione UE presso Tel Aviv, che controllerà l'esatta ubicazione.
4. La delegazione UE presso Tel Aviv trasmette la propria risposta ("in Israele" o "oltre i confini del 1967") alla Commissione.
5. La Commissione trasmette la risposta all'Amministrazione centrale dello SM interessato (entro una settimana a partire dalla data di ricezione della richiesta) che informa l'importatore tramite l'ufficio doganale periferico.
6. Una volta che lo Stato Membro ha ricevuto chiarimenti circa il fatto che un determinato codice postale, collegato ad un indirizzo specifico (Via e Numero civico), riportato sulla prova documentale di origine e rientrante nella parte II dell'elenco, corrisponde ad una località ammessa o non ammessa a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, non ci sarà alcun bisogno che lo SM ripeta la procedura di cui sopra e potrebbe utilizzare queste informazioni nel caso in cui si trovasse ad affrontare casi con circostanze *identiche*. Allo scopo di rendere più veloce la procedura informatica, la Commissione tiene aggiornata una banca dati contenente tutti i chiarimenti ricevuti dalla delegazione UE presso Tel Aviv in modo da potere informare direttamente altri SM che si trovassero a confrontarsi con informazioni simili.

E' importante che gli SM rispettino questa procedura, per consentire alla Commissione di avere un quadro globale della situazione.

E' stato previsto un **periodo transitorio** di 1 anno (fino alla fine di gennaio 2014) durante il quale agli esportatori israeliani è ancora consentito di utilizzare i codici postali a 5 cifre sulle prove documentali di origine. Pertanto, il "vecchio elenco" resterà online come riferimento. Tuttavia, gli importatori e le autorità doganali dell'UE, potranno ricorrere al nuovo elenco visto che il codice a sette cifre corrisponde a quello vecchio con

l'aggiunta di due cifre. Ci sono alcune eccezioni che infatti sono riportate nel nuovo elenco.

Avviso agli importatori

Conformemente al paragrafo 6 dell'accordo, l'avviso degli importatori del 23 novembre 2001 è stato annullato e sostituito da un nuovo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C 19 del 25 gennaio 2005.

Con il presente avviso si informano gli importatori che su tutti i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e sulle dichiarazioni in fattura emessi in Israele devono essere riportati il nome della città, del villaggio o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto, consentendo alle dogane dell'UE di rifiutare automaticamente il trattamento tariffario preferenziale a quelle merci per le quali la prova documentale di origine indica un luogo di produzione che si trova sotto il controllo dell'Amministrazione israeliana dal giugno 1967.

Quest'ultimo avviso è stato sostituito da un avviso aggiornato (vedere GU C 232 del 3.8.2012, p. 5 [per iperlink vedere copertina]) che annunciava la pubblicazione dell'elenco sul sito tematico della Commissione a partire dal 13 agosto 2012.

Comportamenti che le Autorità Doganali degli SM dovrebbero porre in essere.

Se il luogo indicato nella prova documentale di origine è un insediamento (incluso nell'elenco) il trattamento tariffario preferenziale deve essere rifiutato immediatamente senza alcun bisogno di richiedere il controllo a posteriori.

Se il luogo riportato nella prova documentale di origine non è incluso nell'elenco, il trattamento preferenziale è concesso, a meno che la dogana abbia un ragionevole dubbio. In questo caso si rende necessario un controllo a posteriori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32 del Protocollo.

Se nella prova documentale di origine non sono indicati né il nome né il codice postale del luogo di produzione, la prova di origine può venire respinta per motivi tecnici.

Per quanto riguarda le richieste di controllo a posteriori, Israele dovrebbe rispondere a tali richieste in base a quanto stabilito nell'Accordo (indicando il nome ed il codice postale del luogo di produzione) e le autorità doganali dovrebbero, di conseguenza, concedere o rifiutare il trattamento tariffario preferenziale.

**LINEE GUIDA INTERNE EMESSE IL 10 GENNAIO 2005 DALLE AUTORITA' DOGANALI
ISRAELIANE CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 3 DELL'ACCORDO**

1. Contesto

Il Governo israeliano e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo relativamente agli aspetti tecnici dell'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione.

Questo accordo non compromette le posizioni delle Parti, relativamente all'attuazione dell'Accordo di Associazione.

Questo accordo stabilisce che per le merci esportate da Israele ai sensi dell'Accordo di Associazione, sotto scorta di certificati di circolazione EUR-1, dichiarazioni in fattura territorialmente circoscritte o dichiarazioni di esportatori autorizzati, siano indicati il nome ed il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto.

Il presente documento chiarisce che, contrariamente alla posizione israeliana, l'UE non considera incluse nell'Accordo di Associazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale le aree portate sotto il controllo dell'Amministrazione israeliana dal 1967.

2. Riferimenti giuridici

- L'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'Associazione tra le comunità europee ed i loro SM da una parte e lo stato d'Israele dall'altra ("Accordo di Associazione").
- L'accordo tra l'UE e il governo d'Israele riguardo agli aspetti tecnici da includere nell'attuazione del Protocollo 4 dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le comunità europee ed i loro SM da una parte e lo stato d'Israele dall'altra.

3. Persone autorizzate ad agire ai sensi dei presenti regolamenti

- Direttore Generale – Direttore dell'Amministrazione Fiscale israeliana e/o Vice-Direttore Generale del Commercio con l'Estero.
- Persone autorizzate presso la Direzione Generale – Co-ordinatore capo dell'area esportazione e regole dell'origine o chiunque da lui stesso autorizzato.
- Persone autorizzate presso gli uffici doganali – ricevitori doganali, vice ricevitori doganali, Direttore dell'area esportazioni, o chiunque da essi autorizzato.

4. Definizioni

1. "Località" – città, villaggio, o zona industriale, incluso il codice postale.

2. "Codice postale" – numero identificativo della località, come definito dalle Poste israeliane.
3. "Protocollo" – Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione.
4. "Documento preferenziale" – Certificato di circolazione EUR-1, Dichiarazione in fattura territorialmente circoscritta o Dichiarazione esportatore autorizzato.
5. "Località che, in base alla loro posizione in ambito UE, non sono incluse nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale" – località portate sotto il controllo dell'Amministrazione israeliana dal 1967.

5. Prodotti interamente ottenuti

I prodotti interamente ottenuti, come definito nell'articolo 4 del Protocollo e che vengono esportati nell'UE nel contesto dell'Accordo di Associazione – il luogo nel quale i prodotti sono stati interamente ottenuti, come stabilito dall'articolo 4 comma 1 del Protocollo, è identificato come il luogo che conferisce lo stato originario.

I prodotti che vengono esportati nell'UE nell'ambito dell'Accordo di Associazione saranno considerati dall'UE come interamente ottenuti ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni di cui al menzionato articolo:

I prodotti di cui all'articolo 4(1) (a)-(j) del Protocollo, originari di località che, in base alla posizione in ambito UE non sono incluse nell'articolo 83 dell'Accordo di associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, saranno considerati non originari in conformità con l'attuazione dell'articolo 4 (1) (k) del Protocollo, quando siano utilizzati per la produzione di merci in altre località in Israele.

6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

I prodotti che non sono interamente ottenuti, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo e che vengono esportati nell'UE nel contesto dell'Accordo di Associazione, saranno considerati dall'UE come prodotti che abbiano subito una trasformazione sufficiente, quando siano state soddisfatte le seguenti condizioni stabilite nell'elenco di cui all'Allegato II del protocollo:

1. I materiali originari delle località che in base alla loro posizione nell'UE non sono inclusi nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, saranno considerati come non originari in conformità con l'adempimento delle condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II del Protocollo, quando siano utilizzati per la produzione di merci altrove in Israele.

2. La lavorazione o la trasformazione eseguite nelle località che in base alla loro posizione nell'UE non sono incluse nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, saranno considerate, in conformità con quanto stabilito dall'Articolo 12 del Protocollo, come lavorazioni e trasformazioni eseguite al di fuori del territorio di una della Parti, come stabilito nel citato articolo.

7. Indicazione della località nei documenti preferenziali

1. Certificati di circolazione EUR-1

- A. I certificati di circolazione che scortano merce che ha ottenuto lo stato originario in una località riporteranno, l'indicazione della località (incluso il codice postale) dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine, nella casella 7 del certificato stesso.
- B. Nel caso di certificati di circolazione che scortano merci che hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, o che sono state interamente ottenute in altre località d'Israele – i nomi di tali località (inclusi i codici postali) saranno indicati nella casella 7 del Certificato.
- C. Nel caso di certificati di circolazione che scortano merci diverse, alcune delle quali hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre che hanno interamente ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele – riporteranno la dicitura “luogo di origine come di seguito indicato” nella casella 7 del certificato, e nella casella 8 dello stesso sarà indicata la località (incluso il codice postale) dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine.
- D. Nel caso di certificati di circolazione che scortano merci diverse alcune delle quali hanno ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre che hanno ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele ma che sono state confezionate come unica partita di merce – riporteranno la dicitura “luogo di origine come di seguito indicato” nella casella 7 del certificato. La ripartizione delle merci in base alla località (incluso il codice postale) nella quale queste hanno ottenuto il loro stato originario, tramite l'utilizzo dell'appropriata unità di misura, sarà indicata vicino a ciascun prodotto nella casella 8 del certificato.
- E. Nei casi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, nei quali non sia possibile determinare la località di produzione della merce conferente lo stato originario, sia che si tratti di località, che in base alla posizione in ambito UE non sono menzionate nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione, ai sensi del trattamento tariffario preferenziale o che si tratti di altre località d'Israele, - saranno indicate nelle casella 7 ed 8 del certificato come località conferenti lo stato originario le località (inclusi i codici postali) in cui sono state ottenute le materie prime e quelle in cui ha avuto luogo la lavorazione o la trasformazione delle stesse.

2. Dichiarazioni in fattura

- A. Le dichiarazioni in fattura che scortano merce che ha ottenuto lo stato originario in una località riporteranno l'indicazione della località (incluso il codice postale) dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine, tra parentesi e vicino alla parola "Israele"
- B. Nel caso di dichiarazioni in fattura che scortano merci che hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, o che sono state interamente ottenute in altre località d'Israele – i nomi di tali località dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine (inclusi i codici postali) saranno indicati tra parentesi vicino alla parola "Israele".
- C. Nel caso di dichiarazioni in fattura che scortano merci diverse alcune delle quali hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre hanno interamente ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele – riporteranno la dicitura "luogo di origine come di seguito indicato" tra parentesi vicino alla parola Israele e la località (incluso il codice postale), dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine, verrà indicata vicino a ciascun tipo di merce.
- D. Nel caso di dichiarazioni in fattura che scortano merci diverse alcune delle quali hanno ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre che hanno ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele ma che sono state confezionate come unica partita di merce – riporteranno la dicitura "luogo di origine come di seguito indicato" e la ripartizione delle merci, tramite l'utilizzo dell'appropriata unità di misura, in base alla località (inclusi i codici postali) nella quale queste hanno ottenuto il loro stato originario, sarà indicata vicino a ciascun tipo di merce.
- E. Nei casi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, nei quali non sia possibile determinare la località di produzione della merce conferente lo stato originario, sia che si tratti di località, che in base alla posizione in ambito UE non sono menzionate nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione, ai sensi del trattamento tariffario preferenziale o che si tratti di altre località d'Israele, - saranno indicate come località conferenti lo stato originario le località (inclusi i codici postali) in cui sono state ottenute le materie prime e quelle in cui ha avuto luogo la lavorazione o la trasformazione delle stesse.

**ISTRUZIONI AGGIUNTIVE DATATE 7 MARZO 2013 INVIATE DALL'AUTORITÀ FISCALE
DELLO STATO D'ISRAELE AGLI UFFICI DOGANALI, AGLI SPEDIZIONIERI, ALLA
FEDERAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, ALL'ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI E
ALL'ISTITUTO PER L'ESPORTAZIONE**

(TRADUZIONE UFFICIOSA DALL'EBREO FORNITA DALLA DELEGAZIONE UE PRESSO TEL AVIV)

Oggetto: Annotazione del luogo in cui la merce esportata da Israele nei paesi dell'UE, nel quadro dell'Accordo di Libero Scambio, ottiene lo stato originario a seguito delle modifiche apportate in Israele al sistema dei codici postali.

1. Dall'inizio del mese di febbraio, le Poste israeliane hanno messo a punto un nuovo sistema di codici postali. Tale sistema è costituito da codici postali a 7 cifre. La modifica, secondo le Poste, ha inteso migliorare lo smistamento e la distribuzione della corrispondenza migliorando il servizio postale.

2. Come sapete, il governo d'Israele e l'UE hanno raggiunto un accordo nel 2005, relativo agli aspetti tecnici legati all'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione. Tra l'altro, è stato deciso che il nome della città, della località o della zona industriale con relativo codice postale, dove la merce ha ottenuto il suo stato originario, deve essere annotato nei certificati di circolazione EUR-1 / EUR-MED, nella dichiarazione in fattura o nella dichiarazione dell'esportatore autorizzato. Per praticità alleghiamo la normativa pertinente.

3. Prima che entrasse in vigore il nuovo sistema codici postali, si sono svolti a MOITAL incontri tra i rappresentanti dell'Amministrazione Commercio Estero, dell'Amministrazione Doganale ed i rappresentanti dell'UE, allo scopo di trovare un accordo circa la modalità di annotazione del nuovo codice postale nei documenti preferenziali a seguito della modifica del sistema, per evitare ritardi e disagi alle esportazioni israeliane in Europa.

4. Le parti hanno convenuto che fino al 31.1.2014 gli esportatori israeliani potranno annotare nei documenti preferenziali sia il nuovo codice postale che quello vecchio. Dal 1.2.2014, dovrà essere indicato nei documenti preferenziali **soltanto** il nuovo codice postale.

5. Insieme all'accordo sopra menzionato, il 1.3.2013 è stata pubblicata una direttiva sul sito dell'UE relativo all'argomento. Si prega consultare il seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_en.htm

6. Siete tenuti ad operare secondo il regolamento (allegato). **Desidero mettere in chiaro che annotare nei documenti preferenziali una casella postale come località**

che determina lo stato originario della merce, in sostituzione del nome e del codice postale della località **è proibito**.

7. Agli esportatori e agenti doganali è raccomandato di annotare il nuovo codice postale nei documenti preferenziali senza attendere la fine del periodo interinale.

8. E' possibile che in ragione del cambiamento relativo al sistema dei codici postali si verifichino disagi per quanto attiene le procedure doganali da seguire nelle importazioni da Israele verso i paesi europei. Si prega portare all'attenzione dei funzionari che presso gli uffici doganali sono responsabili dell'attività di esportazione, quei casi in cui si ha il sospetto ci sia stato un cambiamento della procedura (nel gestire i documenti preferenziali). Nei casi appropriati e secondo il suo miglior giudizio, l'Amministrazione Doganale si renderà disponibile a co-operare con tutti gli attori del commercio israeliano allo scopo di assistere i clienti delle esportazioni israeliane.

[...]